

PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Protocollo generale delle ordinanze

ORDINANZA N. 87 DEL 16/11/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE CONDIZIONI MINIMALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI IN APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 12.11.2020 N.216 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19.

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2020 e relativo protocollo allegato "Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche;

Visti:

- il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, nonché la successiva Ordinanza del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020;

Dato atto che alla Regione Emilia-Romagna sono applicate le misure di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12.11.2020 riguardante MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID 19 nella quale al punto a 4) si dispone:

- che sia fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
- > nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Vista la Circolare della Questura di Ferrara n. 1337/A.4.2020/Gab. del 04.11.2020 "Gestione dei mercati della Provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-19";

Considerato che, in base a quanto sopra, occorre definire le condizioni minimali dello svolgimento in assoluta sicurezza dei mercati, visto quanto indicato al punto a 4) nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 12.11.2020, prescrivendo la perimetrazione e la presenza di unici varchi di accesso separati da quelli di uscita, oltre a richiamare quanto disposto con l'Allegato 9 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale:

Ritenuto opportuno adottare il piano delle condizioni minimali per lo svolgimento dei mercati, volto a consentire nell'ambito dei divieti generali regionali, lo svolgimento dell'attività, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che il mercato svolge per il territorio comunale;

Sentiti i rappresentanti delle Associazioni di categoria, del Corpo di Polizia Locale e del Settore Tecnico:

Considerato che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale:

Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- 1. è approvato il Piano delle condizioni minimali e delle condizioni dettagliate per lo svolgimento dei mercati, ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020, allegato al presente provvedimento;
- con decorrenza dal 17 novembre 2020, che l'effettuazione dei mercati su suolo pubblico o privato avvenga solo nel rispetto delle condizioni indicate nel predetto piano, da consegnare agli operatori, al fine di consentirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza;
- 3. allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID –19, sono autorizzati a partecipare al mercato settimanale di Codigoro ed i posteggi isolati nella ex Piazza morta di Codigoro:
 - Solo gli operatori titolari di posteggio regolarmente abilitati;
 - Relativamente ai mercati di Mezzogoro e Pontelangorino, per la loro conformazione e per l'esiguo numero di posteggi, sono autorizzati a partecipare ai mercati settimanali solo gli operatori titolari di posteggio ed eventuali spuntisti.
 - Gli operatori autorizzati a partecipare al mercato dovranno posizionarsi nel rispetto dei posteggi in concessione, mantenendo un adeguato distanziamento dal posteggio più vicino, secondo le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza. Ulteriori spostamenti potranno essere disposti al momento dell'arrivo per insindacabili motivi di viabilità o ordine pubblico da parte del personale della Polizia Locale;
 - L'Ufficio Tecnico comunale provvederà alla delimitazione dell'area mercato secondo le previsioni dell'allegato Piano che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con transenne e nastro segnaletico, predisponendo un solo varco di accesso con percorsi differenziati in entrata e uscita individuandoli con apposita segnaletica;
 - L'accesso, da parte dei titolari di posteggio, all'area mercatale dovrà avvenire sulla

- base degli orari disposti dal Regolamento Comunale sui mercati e dalle ordinanze sindacali attualmente in vigore;
- le operazioni di vendita potranno iniziare a partire dalle ore 8:30 ma, in ogni caso, non prima che siano completate le operazioni di perimetrazione e definizione degli accessi all'area mercatale;
- 4. Nell'area mercatale i clienti devono:
 - evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - obbligatoriamente fare uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e provvedere all'igienizzazione delle mani;
 - sono esonerati dall'uso della mascherina o copertura i minori sotto i sei anni, i soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa, le persone che presentino patologie tali da rendere l'uso della mascherina o della copertura pericoloso per la propria salute;
 - durante le operazioni di acquisto è obbligatorio per i clienti che volessero scegliere autonomamente la merce, toccandola, indossare i guanti "usa e getta";
- 5. Gli operatori, utilizzatori di posteggio, devono:
 - a) pulire e igienizzare le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - b) fare uso delle mascherine mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle manii;
 - c) mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani;
 - d) garantire il distanziamento di almeno un metro dai clienti e dagli altri operatori;
 - d) mettere a disposizione della clientela che volesse scegliere in autonomia la merce, toccandola, anche guanti monouso;
- 6. In tutta la sede mercatale dovranno essere tassativamente rispettate tutte le misure generali di profilassi di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i., nonché dell'Allegato 9 del D.P.C.M. 03 novembre 2020.

DISPONE

- a) che contestualmente alla vigenza della presente ordinanza siano abrogate eventuali disposizioni in contrasto.
- b) che la presente ordinanza sia resa nota agli operatori con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- c) la trasmissione della presente Ordinanza:
 - 1) al Corpo di Polizia Locale associato e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
 - 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
 - 3) al Signor Questore della Provincia di Ferrara;
 - 4) al Responsabile del SUAP-Ufficio Commercio

che la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Codigoro, 16/11/2020

Il Sindaco ZANARDI ALICE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)